

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
LUSERNA SAN GIOVANNI, CASALGRASSO, LAGNASCO  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno ..... nelle date risultanti dall'apposizione delle firme digitali, tra:

Il Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) C.F. 01466170014 legalmente rappresentato dal Sindaco Duilio Canale;

Il Comune di CASALGRASSO (CN) C.F. 86001710044 legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Donetto;

Il Comune di LAGNASCO(CN) C.F. 85000750043 legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto Dalmazzo  
si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Luserna San Giovanni, Casalgrasso e Lagnasco stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Luserna San Giovanni, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci di Casalgrasso e Lagnasco; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con i Sindaci di Casalgrasso e Lagnasco, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida sino al 31.12.2026.

E' previsto il recesso unilaterale alle seguenti condizioni:

- deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 2° mese successivo alla notifica via PEC agli altri Comuni e contestualmente all'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li., dell'assunzione della precitata deliberazione.
- deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 2° mese successivo alla notifica via PEC agli altri Comuni e contestualmente all'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li., dell'assunzione della precitata deliberazione.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune capo convenzione.

### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Luserna San Giovanni sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con i Sindaci del Comune di Casalgrasso e Lagnasco.

### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Luserna San Giovanni sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale

viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati in proporzione agli apparati burocratici degli Enti. I Sindaci dei tre Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Indicativamente i tempi di lavoro saranno ripartiti tra i Comuni secondo quanto disposto all'art. 8.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

L'intera retribuzione del Segretario, compresa la retribuzione aggiuntiva per la sede convenzionata, spettante ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. del 16 luglio 2024, la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del medesimo C.C.N.L., nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, saranno anticipati dal Comune capo convenzione il quale stanzierà le somme relative nel proprio bilancio.

La retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione, vengono erogate dal Comune capo convenzione, previa adozione dei relativi provvedimenti da parte dei singoli Comuni.

Al Segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per l'accesso alle diverse sedi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del C.C.N.L. del 16 luglio 2024.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato. Le spese sopra elencate saranno ripartite tra i Comuni convenzionati con le modalità stabilite nel successivo art. 8 tenuto comunque conto che, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 17.12.2020, il segretario comunale assicura la propria presenza giornaliera in servizio ed adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà

tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

- a carico del Comune di Luserna San Giovanni: 40% (indicativamente n.14,5 ore settimanali)
- a carico del Comune di Casalgrasso:35 % (indicativamente n. 12,5 ore settimanali)
- a carico del Comune di Lagnasco: 25% (indicativamente n. 9 ore settimanali)

Ogni trimestre il Comune di Luserna San Giovanni comunicherà ai Comuni di Casalgrasso e Lagnasco il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura di Torino - Albo dei Segretari comunali -, fatto salvo quanto previsto all'art. 97, comma 5, del D.lgs 267/2000 o diversa disposizione di legge.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

#### **ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di	LUSERNA SAN GIOVANNI	Duilio Canale ( <i>f.to digitalmente</i> )
Comune di	CASALGRASSO	Giovanni Donetto ( <i>f.to digitalmente</i> )
Comune di	LAGNASCO	Roberto Dalmazzo ( <i>f.to digitalmente</i> )